



COMUNE DI AFFI
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E CRITERI GENERALI

ARTICOLO 2 – DESTINATARI E BACINO D' UTENZA

ARTICOLO 3 – CONCESSIONE SERVIZIO AI NON RESIDENTI

ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 5 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

ARTICOLO 6 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

ARTICOLO 8 – LINEE, ORARI E FERMATE

ARTICOLO 9 – AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 10 – NORME COMPORTAMENTALI E RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

ARTICOLO 11 – VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO E RECLAMI

ARTICOLO 12 – NORME FINALI

ART. 1 – FINALITÀ E CRITERI GENERALI

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.

Il servizio è svolto dal Comune di Affi, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli alunni che frequentano:

- la scuola dell'infanzia (laddove l'Amministrazione intenda attivare il servizio)
- la scuola primaria
- la scuola secondaria di 1° grado.

Il servizio sarà erogato ai residenti del Comune di Affi.

Il servizio potrà inoltre essere erogato anche ai non residenti con le modalità di cui all'art. 3.

Il servizio scuolabus viene affidato dal Comune di Affi ad una ditta appaltatrice con specifico contratto di appalto di trasporto scolastico.

L'Amministrazione Comunale individua con proprio provvedimento le direttive per la definizione delle tariffe e le modalità di pagamento ed agisce con ampia discrezionalità riguardo all'organizzazione del servizio.

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di accesso e di utilizzo del servizio da parte dell'utenza.

Disciplina inoltre le norme di comportamento degli alunni, i compiti degli autisti e le modalità di esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cavaion Veronese.

ART. 2 – DESTINATARI E BACINO D'UTENZA

Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni iscritti alla scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, residenti nel Comune di Affi, che godono del diritto di precedenza rispetto ai non residenti.

Il servizio è previsto per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e secondaria, laddove non presentino patologie tali da rendere il loro trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati.

Laddove la disabilità fosse tale da rendere oggettivamente difficile il trasporto con i mezzi ordinari, il Comune adotterà dei sistemi di trasporto alternativi ed adeguati, nei limiti delle possibilità di bilancio.

ART. 3 – CONCESSIONE SERVIZIO AI NON RESIDENTI

Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il servizio può ammettere con eccezionale riserva altri utenti, che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, ma iscritti presso l'Istituto Comprensivo di Cavaion Veronese purché vi siano posti disponibili, rispettando il percorso già stabilito per le scuole di competenza, senza modifica alcuna.

La richiesta di iscrizione al servizio per i non residenti si effettua ogni anno, ed è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli utenti residenti.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è affidata all'Area Contabile e Finanziaria.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico, stabilito dalla Regione Veneto e adottato dall'Istituto Comprensivo di Cavaion Veronese e secondo gli orari scolastici di anno in anno stabiliti dal Dirigente Scolastico nei plessi scolastici di Affi e Cavaion Veronese.

Nel caso di scioperi o assemblee del personale docente e non, quando le entrate siano posticipate e le uscite anticipate, e se in possesso di un'informazione preventiva da parte del Dirigente Scolastico, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente a discrezione dell'Amministrazione Comunale ed in base alla disponibilità dei mezzi della ditta che svolge il servizio.

Nel caso di modifica dell'orario di entrata e/o di uscita dovuta a motivi straordinari ed urgenti (formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise ed abbondanti nevicate, eventi calamitosi od altro) non potrà essere assicurato il normale servizio.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.

Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

In particolare i punti di salita e discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali.

Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:

- lontananza della residenza dall'edificio scolastico
- data di presentazione della domanda.

Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopraindicate.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto.

Rispetto al percorso di andata, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola e, nel percorso di ritorno, dal momento dell'uscita dall'edificio scolastico fino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'ufficio competente.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito presso le fermate; in assenza dei famigliari il minore rimane in carico al soggetto appaltatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi la discesa dallo scuolabus in quanto il minore è affidato per contratto di appalto alle cure ed alla tutela dell'appaltatore sino alla presa in carico dei famigliari od altro adulto delegato od autorizzato dai medesimi.

Nell'ipotesi di eventuali inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, l'ufficio competente potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

ART. 6 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, dovranno presentare domanda su appositi moduli, all'ufficio protocollo entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione e comunque non oltre l'inizio dello stesso.

L'iscrizione viene fissata entro un termine anticipato rispetto l'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.

Eventuali domande iscrizione o di variazione del servizio, presentate nel corso dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza, cambiamenti di scuola o altre motivate esigenze, potranno essere accolte compatibilmente con l'organizzazione del servizio, in relazione alla disponibilità dei posti sui mezzi purchè non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'ufficio competente e sarà tenuto al pagamento del servizio in base all'utilizzo fruito.

ART. 7 – MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

L'Amministrazione Comunale conformemente alla normativa vigente, mediante provvedimento della Giunta Comunale stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono; con lo stesso provvedimento stabilisce inoltre le modalità di pagamento.

Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante comunicato contenente l'indicazione delle tariffe e le modalità di pagamento.

Le eventuali richieste di riduzione della compartecipazione al costo del servizio sono valutate sulla base dei criteri definiti dal Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazione dei servizi in campo sociale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2009 che prevede la misura dell'intervento comunale per il servizio di trasporto scolastico sulla base del calcolo dell'I.S.E.E.P., sulla base del quale sarà calcolata la gratuità o la percentuale di compartecipazione delle famiglie.

Tutte le richieste di riduzione del pagamento del servizio vengono prese in considerazione solo se in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti.

Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della Legge 104/1992, è concesso ai sensi della medesima Legge il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa, purchè non presentino patologie tali da rendere il loro trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati.

Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi di legge.

Eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali della compartecipazione.

Le richieste di iscrizione al servizio saranno rifiutate qualora non in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti.

ART. 8 – LINEE, ORARI E FERMATE

La ditta appaltatrice contribuisce al buon funzionamento del servizio e, in collaborazione sia con l'ufficio comunale competente che con l'Ufficio di Polizia Locale, studia, valuta e programma i percorsi con criteri tali da evitare situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle varie sedi scolastiche, fermo restando le finalità del servizio.

La fermata dello scuolabus deve avvenire negli appositi spazi e comunque in posizione tale da ingombrare il meno possibile la carreggiata stradale.

La ditta appaltatrice consegna al Comune, entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno, il piano delle linee e orari del servizio scuolabus, che rimarrà disponibile in copia presso l'ufficio comunale preposto, con l'indicazione degli orari, dei percorsi e dei punti di fermata, definiti con le modalità di cui al punto precedente.

Eventuali modifiche e nuove richieste degli utenti, saranno valutate studiando i percorsi già prestabiliti e osservando la puntualità degli orari.

Il servizio è impiegato per il trasporto dei soli alunni verso le rispettive sedi scolastiche e, al termine delle lezioni, per il rientro a casa degli stessi, nei punti stabiliti.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE

Alle fermate dello scuolabus, gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone dagli stessi autorizzate mediante dichiarazione contenuta all'interno del modulo di iscrizione al servizio.

Al momento della richiesta di trasporto, il genitore prende atto delle modalità di svolgimento del servizio mediante il presente regolamento e conferma o meno l'autorizzazione alla discesa del minore alla fermata anche in assenza del genitore o delegato, sollevando nel contempo da ogni responsabilità sia l'Amministrazione che la Ditta appaltatrice.

Nel caso in cui al ritorno non sia presente alla fermata un genitore o persona delegata, ad eccezione di quelli autorizzati a rientrare a casa autonomamente, l'autista dello scuolabus si attiverà immediatamente per avvisare la famiglia e se necessario provvederà a consegnare il bambino al personale dell'Istituto Comprensivo Scolastico, che avviserà la famiglia affinché si attivi per andare a recuperare il proprio figlio.

ART. 10 – NORME COMPORTAMENTALI E RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura per gli alunni come momento educativo, atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Il Comune e la ditta appaltatrice del servizio si impegnano con le famiglie ad offrire la massima collaborazione e disponibilità.

L'alunno, all'interno del mezzo di trasporto, dovrà avere riguardo e non sporcare gli arredi e le attrezzature, posizionando lo zaino sulle ginocchia o per terra in modo da non impedire il movimento all'interno dello scuolabus;

inoltre dovrà usare un linguaggio conveniente e mantenere un corretto comportamento, stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio, rispettare ed ascoltare l'autista.

E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento o sporgersi dai finestrini, utilizzare oggetti pericolosi che possono procurare danni a persone e cose.

Ripetuti comportamenti ineducati o lesivi da parte degli alunni, richiamati all'ordine dall'autista senza successo, devono essere riferiti per iscritto all'ufficio comunale competente che informerà i genitori.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

In caso di danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 11 – VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO E RECLAMI

L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati per iscritto all'ufficio comunale competente che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 12 – NORME FINALI

Il presente Regolamento è in visione presso il Comune e sul sito istituzionale e attribuisce al personale addetto e agli utenti il compito e la responsabilità di attuazione e rispetto di quanto indicato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vigono le norme del Codice Civile e della legislazione di riferimento.